

Art. 75

Norme transitorie

L'attuale composizione del Collegio dei Probiviri sarà integrato al n. di 5 con gli odierni membri supplenti fino alla scadenza prevista dall'atto di nomina.

L'attuale Collegio Centrale dei Sindaci sarà integrato, sino alla scadenza naturale del mandato, con n. 2 rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali tornando alla composizione originaria di n. 3 con la nomina del nuovo Collegio.

Le norme demandate al Regolamento Generale Interno in attesa dell'adozione dello stesso possono essere temporaneamente disciplinate da circolare deliberata dal Consiglio Direttivo.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto il Consiglio Direttivo aprirà un conto corrente dedicato alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà dell'ENS sul quale, le Sezioni Provinciali e i Consigli Regionali che hanno la sede in un immobile di proprietà dell'E.N.S., verseranno una quota mensile a titolo di contributo presso il fondo costituito per il mantenimento e gestione degli immobili.

Il Consiglio Direttivo, al fine di stabilire e/o variare la quota del contributo di cui al comma precedente, convocherà le Sezioni Provinciali e i Consigli regionali interessati per concertare la stessa.

In relazione ai requisiti prescritti dall'art. 19 comma 2 conservano il diritto a candidarsi alla carica di Presidente Nazionale e Consigliere Direttivo i soci che, alla data di entrata in vigore del presente Statuto hanno maturato, in vigenza delle vecchie norme, gli 8 anni di incarichi dirigenziali elettivi in seno ai Consigli Regionali e ai Consigli Provinciali.

In relazione ai requisiti prescritti dall'art. 19 comma 3 conservano il diritto a candidarsi alla carica e di Presidente Regionale o Consigliere Regionale i soci che, alla data di entrata in vigore del presente Statuto hanno maturato, in vigenza delle vecchie norme, i 4 anni di incarichi dirigenziali elettivi in seno ai Consigli Provinciali.

Qualora le Autorità di Vigilanza individuassero delle criticità nelle norme statutarie, l'Assemblea Nazionale è autorizzata ad apportare le modifiche limitatamente alle indicazioni fornite dalle anzidette Autorità e ad armonizzare, sulla base di esse, tutto lo Statuto.